

Comune di Belvedere M.mo

Copia di Deliberazione del Consiglio Comuna	ne del Consiglio Comun	del	Deliberazione	di	Copia
---	------------------------	-----	----------------------	----	-------

l. lata	13 delib. 29/09/2012	OGGETTO:				ONE RELOLAND OSTA MUNICIPA			CIPL
	SPEDIZIONE prot. gen.								
ata	- William F								
el n	no duemila 2012 nese di SETTEMBR	8 alle c	re 09	7.	30.	nella sala delle adu	nanze del Com		
	siglieri a norma di legg			18					
N.	CONSIGLIE		Assente		N. ord.	CONSIG	LIERI	Presenta	Assente
1	GRANATA Enrico	SI	e: 25	100	11	GROSSO LA VAL	LE Filippo	SI	
2	D'APRILE Mario	SI		. 0	12	DONATO GROSS	MARKET LA PRINCIPA	SI	2
3	SPINELLI Vincenzo		SI		13	BARRO MASSI	OMO	SI	-
4	CESAREO Carlo	SI	34		14	The second secon	The state of the s	8	SI
5	CRISTOFARO Vincer				15	DE LUCA Tizio	10	-	SI
6	FILICETTI Giuseppe	SI	*		N	D'APRILE Mauro	E #2	SI	
7	SARPA Orestino	st	0		1)	CETRARO Salvatore			SI
8	RIZZO Massimo	SI	2		18		t		
9	STUMBO Santino	SI			19		#0		8
10	ARENA Alfredo	S	5		20		# 13	3500	100
Asse	egnati n. 16+1	In carica n			Pres	enti n. 43	Assenti n.	4	
isu	Itato che gli intervenu					e la presidenza il : qualità di Pres		o Mag	sing
	ecipa il Segretario Co gono dal Signor Presi					7			ta .
	V		**					1	
a s	eduta è	II CO	NSIGI	10	COL	IUNALE	Į.		12.
3			101012	-		A 2 2			

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014, dell'imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 in forma sperimentale, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012;

VISTE le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13 nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto;

VISTE le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012;

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO inoltre l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, espressamente applicabile anche all'imposta municipale propria in virtu del combinato disposto dell'art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011;

RILEVATO che il comma 2 dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97 prevede che remuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, con efficacia non antecedente al 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1º Gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;

VISTO l'art. 1, del Decreto 2.8.2012, puroblicato sulla gazzetta ufficiale dell'11.8.2012 n. 187, il quale ha prorogato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2012 al 31/10/2012;

VISTO altresì l'art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, introdotto dall'art. 4, comma 5, del D.L. 16/2012, convertito con modificazioni dalla L. 44/2012, il quale consente comunque ai comuni di approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote ed alle detrazioni del tributo entro il 30/09/2012, in deroga alle previsioni dell'art. 172, comma 1, lettera e), del D.Lgs 267/2000 e dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006;

TENUTO CONTO altresi, che il medesimo comma sopra citato stabilisce che con uno o più decreti del Presidente del Consistio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, lo Stato provvede, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dal presente articolo per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012;

RICHIAMATO il comma 8 del medesimo articolo 13 in base al quale, con decreto del Prosidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 10/12/2012, lo Stato provvede, sulla base dell'andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata dell'imposta, alla modifica dell'aliquota da applicare ai fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui al medesimo comma 8, ed ai terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non superi per l'anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze rispettivamente per i fabbricati rurali strumentali ed i terreni;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 5343/2012 del 18/05/2012, la quale stabilisce le modalità provvisorie per l'invio e la pubblicazione del regolamento dell'imposta municipale propria, nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale previsto dal sopra citato comma 15 dell'art. 13;

ESAMINATO l'allegato schema di regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, predisposto dal competente ufficio comunale, costituito da n.16 articoli, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che in virtù di quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs 446/97 per quanto non disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia di imposta municipale propria;

TENUTO CONTO che il regolamento entra in vigore il 01 gennaio 2012, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamante disposizioni normative;

RITENUTO di approvare il suddetto regolamento;

CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata notificata, al Presidente del Consiglio Comunale, ai Capigruppo Consiliari, ai consiglieri Comunali ed al Sindaco con Prot.8805 in data 5.04.20 2;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli del Responsabile dei servizi competenti;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale:

RICHIAMATO integralmente allegato processo verbale ;

Con voti unanimi e favorevoli dei presenti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1) Di approvare allegato Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale propria con gli emendamenti apportati .

 Di demandare al Responsabile dell'Ufficio tributi stesura di note esplicative sul Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria da pubblicare sul sito istituzionale.

 Di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di Imposta Municipale Propria.

4) Di determinare le aliquote e le detrazioni del tributo annualmente con specifica deliberazione.

5) Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell'approvazione dell'approvazione dell'approvazione, e modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, prot. n. 5343/2012 del 16/04/2012.

Delibera, altresì, con voti unanimi e favorevoli dei presenti espressi nelle forme di legge di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

PROCESSO VERBALE DA ALLEGARE ALLA DELIBERA

Eseguito l'appello nominale e verificato il numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta ed autorizza gli interventi dei consiglieri nell'ordine di seguito riportato .

- Il Sindaco, Enrico Granata, illustra il Regolamento per la disciplina dell'Imposta municipale propria per linee generali precisando che in questa fase si rende necessario recepire integralmente la normativa ed introdurre la nuova imposta;

Il Consigliere, Mauro D'Aprile, contesta la bozza di Regolamento dal momento che non risultano chiariti i criteri di applicazione dell'imposta. Valutazioni di opportunità, sulla scorta delle esperienze di altri Comuni, suggeriscono di presentare un testo chiaro e dettagliato, il tutto al fine di agevolare l'utenza ed evitare dubbi interpretativi. In particolare, si segnala scarsa chiarezza nel dettaglio delle tipologie soggette al regime impositivo

Alle ore 09.50 interviene e partecipa alla discussione il consigliere comunale, Riccardo Ugolino.

Il consigliere Riccardo Ugolino, alla luce delle problematiche emerse, fa presente che in questa fase appare opportuno, quale obbligo di legge, recepire la mera normativa nei termini proposti dal Responsabile del Settore Tributi, rinviando ad altra seduta eventuali norme di dettaglio. Diversamente, si rende necessario definire con puntualità tutti gli aspetti applicativi in linea con le circolari ministeriali emanate in materia.

Il Sindaco precisa che la bozza di Regolamento segue le direttive Anutel .

Di seguito vengono proposte le seguenti modifiche al testo regolamentare sottoposto all'approvazione:

a) Il Consigliere Riccardo Ugolino propone di modificare l'art. 5 com.4 del Regolamento Imu nella parte in cui demanda alla Giunta comunale la determinazione delle zone e chiede che le parole "Giunta comunale " vengano sostituite con "Consiglio comunale ";

b) Il Consigliere Orestino Sarpa chiede che vengano eliminate le esenzioni previste dall'art. 8 com. 2 a favore dei cittadini italiani residenti all'estero tenuto conto dei criteri applicativi dell' imposta che tende esclusivamente ad agevolare gli effettivi titolari di prima casa;

Alle ore 10.20 si asserta il Presidente del Consiglio comunale, Massimo Raffo, ed assume la Presidenza il Vicesindaco, consigliere anziano, Mario D'Aprile.

c) Il Consigliere Mauro D'Aprile suggerisce di divulgare note esplicative sul Regolamento mediante ausilio del sito istituzionale internet del Comune Inoltre, all'art. 6 si propone di integrare il Regolamento con la lettera c mediante la seguente dicitura: "Agli effetti dell'applicazione della riduzione a meta' della base imponibile, il Comune potrà disciplinare successivamente le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato non superabile con interventi di manutenzione ". Contestualmente, all'art. 4 si aggiunge il comma 3: "Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1 gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'art.3 com. 51 della L.23/12/1996 n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per

quelli non coltivati , posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 110."

Il Presidente autorizza la votazione per singoli emendamenti nell'ordine di seguito indicato:

1. Note esplicative, con separato provvedimento gestionale dell'Ufficio tributi, sul Regolamento mediante ausilio del sito istituzionale internet del Comune - Esito della votazione: tutti favorevoli

2. Art. 5 com.4 del Regolamento Imu le parole "Giunta comunale" vengono sostituite con "Consiglio comunale"; Esito della votazione : tutti favorevoli

3. Art.. 6 si propone di integrare il Regolamento con la lettera e mediante la seguente dicitura: "Agli effetti dell'applicazione della riduzione a meta' della base imponibile, il Comune potrà disciplinare successivamente le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato non superabile con interventi di manutenzione ". Esito della votazione: Tutti favorevoli.

4. Contestualmente, all'art. 4 si aggiunge il comma Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1 gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'art.3 com. 51 della L.23/12/1996 n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 110." Esito della verazione tutti favorevoli.

Contrari tre (Grosso La Valle, Arena e Cesareo).

Il Presidente autorizza la votazione finale per l'approvazione del testo regolamentare con gli emendamenti votati .

Il presente processo verbale costituisce parte integrante e sostanziale della deliberazione.

E' verbale

Il Segretario comuna

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA





COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

(Provincia di COSENZA)

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 29/09/2012

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

INDICE

Art. 2 - (Quota di imposta riservata allo Stato	
127.1	Title No. of the Control of the Cont	Pag. 5
	Definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo	Pag. 6
Art. 4 - 1	Base imponibile dei fabbricati	Pag. 6
Art. 5 - 1	Base imponibile delle aree fabbricabili	Pag. 6
Art 6 -	Base imponibile per i fabbricati di interesse storico artistica e per i fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili	Pag. 7
Art. 7 -	Unità immobiliari appartenenti a cooperativa edilizia nonché alloggi assegnati dagli Istituti pubblici	Pag. 8
	Unità immobiliari possedute da anziani o disabili e da cittadini italiani non residenti sul territorio dello Stato	Pag. 8
	Esenzioni e altre forme di agevolazione	Pag. 9
Art. 10 -	Versamenti ed interessi	Pag. 11
Art. 11 -	Rimborsi e compensazione	Pag. 12
Art. 12 -	Ulteriori circostanze attenuanti	Pag. 13
Art. 13 -	Dichiarazione	Pag. 14
Art. 14 -	Istituti deflattivi del contenzioso	Pag. 14
Art. 15 -	Riscossione coattiva	Pag. 15
Art. 16 -	Disposizioni finali	Pag. 17

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

- Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Belvedere Marittimo dell'imposta municipale propria istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13 e dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs 14 marzo 2011, n. 23.
- Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo
 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446, dall'art. 13, comma 13, del Decreto Legge
 201/2011 e dall'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 23/2011.
- 3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
- Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Belvedere Marittimo.

ART. 2 – QUOTA DI IMPOSTA RISERVATA ALLO STATO

- 1. Ai sensi del comma 11 dell'articolo 13 del DL 201/2011, è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base di cui al comma 6 dello stesso articolo 13, primo periodo. La quota di imposta risaltante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria.
- Alla quota di imposta riservata allo Stato non si applicano le detrazioni previste dal medesimo articolo 13, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dal Comune.
- 3. La quota statale non si applica all'abitazione principale e alle relative pertinenze, nonché ai fabbricati rurali ad uso strumentale, alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari ed alle unità immobiliari assimilate all'abitazione principale ai sensi del successivo art. 8.

ART. 3 – DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE E TERRENO AGRICOLO

 Presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa. Restano ferme le definizioni di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504.

ART. 4 - BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI

- Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1 gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi del comma 48 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dall'articolo 13, comma 4 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214
- Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri del comma 3 dell'articolo 5 del D. Lgs. 504/92.
- 3. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1 gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'art.3 com. 51 della L.23/12/1996 n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 110.

ART. 5 - BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI

- 1. Per le arec fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno peressari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di arec aventi analogne caratteristiche.
- A noma dell'art. 36, comma 2, del Decreto Legge 223/2006, sono considerate fabbricabili le
 aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato,
 indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del
 medesimo.

- 3. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
- 4. Il Comune, con apposita deliberazione del Consiglio comunale può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del Comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato.

Commento: secondo l'interpretazione fornita dal MEF nelle istruzioni allo schema di regolamento dallo stesso predisposto "Nulla vieta, peraltro, che la disposizione regolamentare di autolimitazione dei poteri di accertamento possa essere riproposta anche per l'IMU".

ART. 6 - BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO E PER I FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI/INABITABILI

- 1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
 - a. Per i fabbricati di interesse storico o artístico di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - b. Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.
- c. Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i comuni potrà disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione.

ART 7. - UNITÀ IMMOBILIARI APPARTENENTI A COOPERATIVA EDILIZIA NONCHÉ ALLOGGI ASSEGNATI DAGLI ISTITUTI PUBBLICI

1. Per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizic a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari, si applica la detrazione prevista per l'abitazione principale. Resta ferma l'applicazione dell'aliquota base. Il versamento va effettuato interamente a favore del Comune in quanto non trova applicazione la riserva a favore dello Stato.

ART. 8 - UNITÀ IMMOBILIARI POSSEDUTE DA ANZIANI O DISABILI E DA CITTADINI ITALIANI NON RESIDENTI SUL TERRITORIO DELLO STATO

- Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo
 di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
 ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
- Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare, fino alla categoria catastale A2, posseduta dai cirtadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

ART. 9 - ESENZIONI E ALTRE FORME DI AGEVOLAZIONE

- Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
- 2. Si applicano le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d) e), f), h) ed i) del D.Lgs. 504.92.

E' confermata, anche nell'imposta municipale propria, sia "sperimentale" sia "a regime" l'esenzione dal tributo per i terreni agricoli situati in aree montane o di collina, delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 984/1977, cioè quei Comuni individuati dall'allegato alla circolare ministeriale n. 9 di Giugno 1993, (art 7 comma 1 lettera h) del Dlgs 504/1992) infatti i commi 1

e13 dell'art. 13 del D L 201/2011, confermano l'applicazione dell'art. 9 del Dlgs 23/2011 il quale, al comma 8, stabilisce il riconoscimento delle esenzioni previste dall'art.7 comma 1 lettere: b), c), d), f), h), i) del Dlgs 504/1992.

3. Le esenzioni di cui al comma 1 e 2 spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.

4. Sono esenti dall'imposta i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9 comma 3 bis del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 convertito in Legge 133/94 del Comune di Belvedere Marittimo, in quanto rientrante nell'elenco ISTAT dei comuni classificati montani o parzialmente montani.

ART. 10 - VERSAMENTI ED INTERESSI

- 1. Il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno, mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 241/97 e l'apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo.
- Per l'anno 2012, il pagamento dell'imposta municipale propria deve essere effettuato secondo le disposizioni contenute nel comma 12 bis¹ dell'articolo 13 del DL 201/2011. Per

D.L. 201/2011. Articolo 13 comma 12-bis. Per tamo 2012, il pagamento della prima rata dell'imposta municipale propria e' effettuato, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in misura pari al 50 per cento dell'importo ottenuto applicando le aliquote di base e la detrazione previste dal presente articolo; la seconda rata e' versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per Tintero anno con conguaglio sulla prima rata. Per l'anno 2012, l'imposta dovuta per l'abitazione principale e per le calative pertinenze e' versata in tre rate di cui la prima e la seconda in misura ciascuna pari ad un terzo dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e la detrazione previste dal presente articolo, da corrispondere rispettivamente entro il 16 giugno e il 16 settembre; la terza rata e' versata, entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulle precedenti rate; in alternativa, per il medesimo anno 2012, la stessa imposta può essere versata in due rate di cui la prima, entro il 16 giugno, in misura pari al 30 per cento dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e la detrazione previste dal presente articolo e la seconda, entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima cata. Per il medesimo anno, i comuni iscrivono nel bilancio di previsione l'entrata da imposta municipale propria in base agli importi stimati dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze per ciascuo capune, di cui alla tabella pubblicata sul sito internet www.finanze.gov.it. L'accertamento convenzionale non da diritto al riconoscimento da parte dello Stato dell'eventuale differenza tra gettito accertato convenzionalmente e pettito reale ed e' rivisto, unitamente agli accertamenti relativi al fondo sperimentale di riequilibrio e ai trasferimenti evariali, in esito a dati aggiornati da parte del medesimo Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'accordo sancito dalla Conferenza Stato-città e autonomie locali del 1º marzo 2012. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria nonchè dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dal presente articolo per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012. Entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo. 9

i fabbricati rurali strumentali, solamente per l'anno 2012, si applica quanto previsto dal comma 8² dello stesso articolo 13, mentre, per i fabbricati rurali non ancora dichiarati nel catasto edilizio urbano il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre, ai sensi del medesimo comma 8.

- I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale risulti inferiore a suro
 5.00.
- 4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
- Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri*.
- 6. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso di interesse legale calsolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
 *Tale facoltà, seppure inserita nell'art. 59, comma 1, lettera i, del D.Lgs 446/97, non

*Tale facoltà, seppure inserita nell'art. 59, comma 1, lévera i, del D.Lgs 446/97, non richiamato dalla disciplina dell'IMU, si ritiene comunque esercitabile nell'ambito della più ampia potestà regolamentare accordata all'Ente dall'art. 52 del D.Lgs 446/97.

ART. 11 - RIMBORSI E COMPENSAZIONE

- 1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
- 2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
- 3. Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori a euro € 5,00 per anno solare (1).

² D.L. 201/2011. Articolo 13 comma 8. L'aliquota e' ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento. Per l'anno 2012, la prima rata e' versata nella misura del 30 per cento dell'imposta dovuta applicando l'aliquota di base e la seconda rata e' versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per l'anno 2012, il versamento dell'imposta complessivamente dovuta per i fabbricati rurali di cui al comma 14-ter e' effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base dell'andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata dell'imposta di cui al presente comma, alla modifica dell'aliquota da applicare ai medesimi fabbricati e ai terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non superi per l'anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero dell'economia e delle finanze rispettivamente per i fabbricati rurali ad uso strumentale e per i terreni

4. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo. Il Funzionario responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.

ART. 12 - ULTERIORI CIRCOSTANZE ATTENUANTI

1. A norma dell'art. 13, comma 5, del D.Lgs 472/97 sono previste le seguenti ulteriori circostanze di attenuazione delle sanzioni. OPZIONALE (1)

ART. 13 - DICHLARAZIONE

- 1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello che sarà approvato con apposito decreto ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.
- 2. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.
- 3. Per gli immobili per qual l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012.

ART, 14 – ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO

- Ai sensi dell'art 9, comma 5, del D.Lgs 23/2011 si applica all'imposta municipale propria l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs 218/1997.
- Sono altresi applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dal D.Lgs 218/1997. (inserimento facoltativo).
- Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al commi precedenti possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, senza applicazione di interessi (norma da coordinare con

le previsioni degli specifici regolamenti comunali in materia di accertamento con adesione o altri istituti deflattivi).

ART. 15 - RISCOSSIONE COATTIVA

- 1. La riscossione coattiva è effettuata in forma diretta dal comune sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del Titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. (In caso di riscossione coattiva diretta)
- 2. La riscossione coattiva è affidata ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo le disposizioni contenute nel comma 5 dell'articolo 52 del D.Lgs 446/97 (In caso di riscossione coattiva affidata all'esterno)
- 3. Non si fa luogo all'accertamento e alla riscossione coattiva se l'ammontare dell'imposta, maggiorata delle sanzioni ed interessi, risulta inferiore a esso 30,00 (*)
- 4. La disposizione di cui al precedente comma 3 non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

ART. 16 -DISPOSIZIONI FINALI

- 1. È abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.
- 2. Il presente regolamento entra in vigore il 1º gennaio 2012.

DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Daniele Ponte

Istruttore Directivo